



Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott. B. Conca Presidente

Dott. G. Pascale Giudice rel.

Dott. M. Valsecchi Giudice

Premesso:

- che con decreto in data 9.1.14 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Cerutti Impianti s.r.l. il termine di gg 120, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che nel termine concesso Cerutti Impianti s.r.l. non ha presentato i suddetti documenti e ha chiesto una ulteriore proroga di giorni 60 per provvedere al deposito, prospettando la necessità di incaricare un professionista ai fini del deposito della relazione ex art. 160, co. 2, LF;
- che il CG ha rassegnato parere favorevole;

rilevato:

- che la richiesta proroga sia sorretta da motivazione adeguata in punto necessità di svolgere l'attività funzionale al deposito della relazione ex art. 160, co. 2, LF, ma debba essere contenuta nel minor termine di 30 giorni, posto che la società ha già beneficiato del termine massimo di 120 giorni, il prospettato piano è liquidatorio e, dunque, non presenta, di per sé, peculiari complessità e l'analisi dell'attivo, composto, in base a quanto affermato dalla medesima

BL

proponente, da crediti, non può aver esaurito, essa sola, l'intero *spatium* temporale già concesso, sicchè l'odierna Istante avrebbe potuto – e dovuto – ultimare le verifiche in merito all'incapienza dell'attivo rispetto al passivo privilegiato entro detto termine;

P.Q.M.

Assegna a Cerutti Impianti s.r.l. un ulteriore termine di gg. 30 dalla comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi del ricorso;

di una memoria illustrativa.

AVVERTE

il/la ricorrente che sino alla scadenza del suddetto termine potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà assumere sommarie informazioni e comunque, prima di provvedere, dovrà acquisire il parere del Commissario Giudiziale, se nominato (art. 161, 7° comma novellato);
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso di concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino



all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella successiva procedura concorsuale;

DISPONE:

d) il debitore deve:

d1) tenere a disposizione del Giudice e del Commissario Giudiziale i suoi libri contabili (art. 170, 2° comma L.F.)

d2) depositare entro il giorno 5 di ogni mese

- una relazione sull'attività svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatario
- la situazione finanziaria dell'impresa ed una breve relazione illustrativa della stessa che il cancelliere deve comunicare, entro il giorno successivo al deposito, al Registro delle Imprese, per la pubblicazione.

DISPONE

che il Commissario, entro 10 gg. dal deposito della relazione e della situazione finanziaria suddette, deve depositare sue motivate osservazioni e/o proposte;

AVVERTE

Che, quando comunque risulta che l'attività del debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale, sentito il debitore ed il Commissario Giudiziale (se nominato) abbrevia, anche d'ufficio, il termine di dilazione concesso.

AVVERTE

Che, se il Commissario Giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omissso di denunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti o ha commesso atti in frode alle ragioni dei creditori, (art. 173 L.F.) deve riferirne immediatamente al Tribunale per l'eventuale dichiarazione di



improcedibilità della domanda o per l'eventuale emissione di sentenza di fallimento (reclamabile ex art. 18 L.F.), su istanza di uno o più creditori o su richiesta del P.M., previa convocazione del debitore ex art. 15 L.F.

DISPONE

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro il 23.5.14, a cura della ricorrente, sul sito www.astegiudiziarie.it e su quello del Tribunale.

Si comunichi a parte ricorrente e al CG.

Novara, 8/5/14

Il Presidente



TRIBUNALE
Depositato in Cancelleria

13/05/14
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Ezequiel...